

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI UDINE  
COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

*ASSOCIAZIONE NAUTICA FRAIDA*

PIANO ATTUATIVO COMUNALE  
DELLA SOTTOZONA L2b  
APPRODO N.RO 2 IN LOCALITA' FRAIDA

ELABORATI PAC comma 1 e 3, art. 7 D.P.Reg. 20.3.2008 n.86	<u>RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL' AMBIENTE</u> comma 3 art. 4 L.R. 5 dicembre 2008 n. 16
--	---

Il presidente

---

Il progettista

---

## PREMESSA

Il presente documento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE che ha l'obiettivo "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente".

Il Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell'ambiente) di recepimento della direttiva europea, è stato recentemente sostituito, per la parte relativa alla Valutazione Ambientale Strategica, dal D.Lgs. 4/2008, in vigore dal 13/02/2008. L'art. 35 del nuovo Decreto, recante "Disposizioni transitorie e finali", prevede che, fino all'adeguamento delle normative regionali al nuovo testo legislativo, trovino diretta applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia di V.A.S.

La Legge Regionale 5.12.2008 n. 16 prevede che, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi (P/P) aventi effetti significativi sull'ambiente e fissa caratteristiche e competenze dei soggetti interessati.

Inoltre viene fissato, con il comma 3 dell'art. 4 della citata LR che ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:

*a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);*

*b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).*

Vengono anche fissati i criteri metodologici per la procedura di verifica prevedendo che:

*Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

Con il presente documento, atteso il ricorrere del caso previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della LR 16/2008, si espongono i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006.

## 1. CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA:

*I. In quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse*

L'oggetto del piano (PAC) riguarda il recepimento al richiesto livello di piano attuativo delle specifiche previsioni del piano regolatore generale comunale meglio precisate nella variante adottata con atto C.C. n. 19 del 23.04.97, approvata con atto C.C. n. 63 del 6.11.97 e riapprovato con atto C.C. n. 39 del 29.06.98.

La definizione dei parametrici intervento, definiti in ossequio alle dettagliate e specifiche precisazioni della variante al PRGC, confermano di fatto il quadro di riferimento che regola gli "interventi diretti" della zona. Le Norme di Attuazione infatti costituiscono il riferimento tecnico ed operativo

*II. In quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati*

Il PAC si inserisce in un contesto procedurale più che tecnico di recepimento dell'apparato normativo del PRGC così come aggiornato dalla variante dello stesso.

La variante inoltre, integrando funzionalmente il vigente PRGC, si configura quale strumento concreto per il perseguimento degli indirizzi e delle finalità del piano stesso e quindi dell'attuazione delle politiche pianificatori e di indirizzo territoriale.

*III. Pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*

Come meglio evidenziato nella relazione, i contenuti della variante risultano veramente minimi e non alterano in forma sostanziale né qualitativamente né quantitativamente una situazione in essere che peraltro presenta un buon livello di inserimento ambientale come peraltro rilevato nell'istruttoria di approvazione della valutazione di incidenza prodotta dagli uffici regionali di cui al decreto 1013-sic 510 dd. 25.6.2008 del Servizio valutazione impatto ambientale ;

*IV. Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.*

Considerata la natura strettamente normativa della variante che interviene su aree già utilizzate non si evidenzia alcun problema ambientale connesso con la variante stessa.

*V. Rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente*

Come conseguenza di quanto sopra ampiamente descritto la variante in esame non ha rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente (rifiuti, acque, ecc).

## 2. CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE:

### *I. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti*

Le aree interessate dal PAC sono costituite da aree perimetrate dal PRGC con modesta superficie sia in termini assoluti sia in termini relativi rispetto all'intero territorio comunale

Il Piano con le previsioni introdotte, peraltro conformi al PRGC ed attinenti la realizzazione di attracchi e la conseguente sistemazione di un'area di sosta pavimentata con materiale inerte senza previsione di alcuna volumetria edificabile non produce significative relazioni dirette o cumulative con problemi di ordine ambientale connessi ad aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici e i beni materiali.

Pertanto si ritengono non significativi gli effetti ambientali prodotti direttamente.

Il piano si relaziona inoltre positivamente con il tema del paesaggio in quanto consente il recupero di aree quasi abbandonate e la loro destinazione ad interventi di miglioramento ambientale (alberature, inerbimenti, ecc.)

### *II. Valutazione degli impatti*

Per quanto attiene la valutazione dei possibili impatti ambientali del piano, va ricordato che i contenuti di questa si inseriscono all'interno di uno strumento urbanistico già consolidato (il PRGC), e pertanto gli effetti eventuali di nuove opere (realizzazione di attracchi) sulle componenti ambientali, quali ad esempio emissioni inquinanti, consumi di risorse idriche ed energetiche, produzione di rifiuti, consumo di suolo, sono dovuti, non già agli effetti del piano in esame, quanto alle vigenti previsioni azzonative.

Al fine di verificare solamente gli effetti potenziali prodotti direttamente dalla variante in esame sull'ambiente, viene nel seguito pertanto sviluppata una matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi, negativi e nulli rispetto alle principali componenti ambientali.

Componenti ambientali										
Azione della variante	aria e clima	acqua	suolo	energia	biodiversità, flora e fauna	patrimonio e paesaggio	popolazione	salute umana	mobilità	rifiuti
Realizzazione di attracchi					-	-				
Parcheggi									+	
Opere a verde					+	+				

+ possibile impatto positivo; - possibile impatto negativo

Nella tabella si evidenzia un effetto positivo della variante rispetto alle tematiche "mobilità" (in forza dei parcheggi), ed una compensazione per "biodiversità, flora e fauna" e "biodiversità, flora e fauna", mentre non si trovano relazioni dirette e non si segnalano impatti significativi in termini di probabilità, durata, frequenza e reversibilità rispetto alle altre componenti ambientali.

### *III. Natura transfrontaliera degli effetti*

Il Piano non determina implicazioni di natura transfrontaliera.

*IV. Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)*

Il piano non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente.

*V. - Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)*

Gli effetti del piano, attesi i suoi contenuti, sono limitati agli utenti della struttura ed ad un miglioramento del paesaggio

*VI. - Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*

- *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
- *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo,*

Il piano non introduce ulteriori fattori di stress per aree vulnerabili o di valore

*VII. - Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Il particolare contenuto del piano non introduce elementi o azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali, o alterare, in senso negativo, il sistema ecologico e la biodiversità dell'habitat della "area vasta".

## CONCLUSIONI FINALI

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate, si ritiene che per il PAC, non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)", in quanto esso:

1. non determina effetti significativi sull'ambiente,j;
2. non definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale;
3. non rientra tra la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) della citata Direttiva 2001/42/CE;
4. non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.